SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 50 del 30-04-2025

OGGETTO: O.S. n° 50/2023. Affidamento diretto, ex art. 10 dell'O.S. n° 50/2023, del servizio di valutazione preventiva dell'interesse archeologico in fase progettuale in relazione agli interventi di rifacimento delle reti dei sottoservizi, nel comune di Campotosto – Frazione Poggio Cancelli CUP: B43F21001160001 - CIG: B68FB4B326 e Mascioni e Frazione Mascioni - CUP: B43F21001180001 – CIG: B68FA795D9;

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L. n° 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* ed in particolare gli art. 2 e 3;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- l'art. 1 del DL n. 123/2019 convertito L. n. 156/2019 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del DL n. 104/2020 convertito con modificazioni L. n. 126/2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- l'art. 1 comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che ha prorogato al 31/12/2025 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l'OCSR n°1/2016 di approvazione dello schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;
- il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con DGR n° 586/2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con DGR n° 261/2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10 del 23/12/2024 è stato affidato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2025;

VISTA:

- l'O.S. 13/2021 recante "*Interventi in Comune di Campotosto*" che, tra le diverse opere finanziate, comprende anche quella che prevede la realizzazione dei Sottoservizi in ambito prioritario, per un importo inizialmente stimato di € 3.500.00,00;
- il PSR – Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Campotosto, approvato dalla

Conferenza Permanente della Struttura Commissariale nella seduta del 04/11/2021, e adottato con Decreto, n° 1/2023 del Vice Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;

- l'O.S. n° 50/2023, recante "*Interventi in comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia*", con cui il Commissario Straordinario, prendendo atto delle ulteriori necessità esposte nel Secondo PSR del Comune di Campotosto, di cui alla delibera di G.C. n. 12/2022, ha concesso ulteriori finanziamenti per oltre 11 milioni di euro, tra cui quelli inerenti ai Sottoservizi nelle frazioni in oggetto, la cui competenza per la realizzazione è stata ugualmente attribuita dall'art. 3 all'Ufficio speciale scrivente;

DATO ATTO che, per tutti gli interventi previsti dall'O.S. n° 50 richiamata, per i quali l'Ufficio è stato individuato quale soggetto attuatore, il Responsabile unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina di cui al decreto n° 2382/2023 – confermato con Decreto n°1475/2024 – e che, sulla base della dichiarazione rilasciata dall'interessato, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, e successive modificazioni;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

CONSIDERATO che con DPCM 28 settembre 2017 è stata resa esecutiva la Delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29.03.2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'art. 6 della predetta O.S. n° 50, che introduce una deroga al Codice in ordine al conferimento di incarichi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, consentendo la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto degli stessi, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

VISTO il comma 15 dello stesso art.6, ai sensi del quale: *"Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'O.C.S.R. n°145/2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al D.lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti dei contratti pubblici. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi

desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

CONSIDERATO che in relazione agli interventi da realizzare nelle frazioni Poggio Cancelli e Mascioni, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, nelle due fasi (PFTE ed esecutiva), rispettivamente con Determinazioni n° 37 del 10/05/2024, n° 44 del 04/06/2024;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'Ufficio non è in possesso della qualifica professionale richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario fare ricorso a professionalità esterne per il conferimento del predetto incarico, anche e soprattutto alla luce della urgenza di dover procedere a un rapido avvio della ricostruzione pubblica per accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità della comunità di Campotosto;

RILEVATO che, nell'elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del DL 189/2016 risulta validamente iscritto il professionista Dott.ssa Iolanda Piersanti, in possesso dei necessari requisiti;

RITENUTO di poter conferire l'incarico relativo al servizio di valutazione preventiva dell'interesse archeologico in fase progettuale in relazione agli interventi di rifacimento delle reti dei sottoservizi nelle frazioni Poggio Cancelli e Mascioni, nel Comune di Campotosto, alla professionista Dott.ssa Iolanda Piersanti, P. IVA: 01638670677, con sede a Canzano (TE) – Fraz. Valle Canzano n. 1, e risulta in possesso di adeguata capacità tecnica allo svolgimento delle prestazioni, in affidamento, dedotte nello stipulando contratto;

CONSIDERATO che risulta rispettato il principio di rotazione ex art. 49 del D.Lgs 36/2023, dal momento che il professionista in discorso non risulta affidatario di due incarichi consecutivi nello stesso settore di servizi, ai sensi del comma 2, da parte dell'USR Abruzzo e ai sensi del comma 6, trattandosi di affidamento inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che alla prima manifestazione di interesse, inviata in data 27/02/2025 tramite il portale MEPA, la professionista individuata non ha fornito risposta, facendo rilevare che, essendo stato calcolato il compenso secondo i soli parametri e i coefficienti previsti dal DM 17/06/2016, nello stesso non erano previste spese e rimborsi per attività collaterali necessarie per l'espletamento dell'incarico, che rendevano lo stesso non remunerative e pertanto ha rifiutato la proposta;

RILEVATO che in merito alle opere diffuse su vasta area, come quelle oggetto, è necessario un impegno professionale diverso, che si sostanzia in:

- sopralluoghi che richiedono più giorni;
- ricognizioni che comprendono aree urbane e extraurbane, anche in campo aperto;
- restituzione GIS dei dati prevede un totale di circa 7900m di linee;

CONSIDERATO che, sulla base di pregresse attività analoghe affidate all'esterno, si ritiene congruo il preventivo presentato dalla Dott.ssa Piersanti (prot. RA/011469425 del 21/03/2025), che prevede per la redazione di VPIA per le frazioni di Mascioni e Poggio Cancelli:

- **PRIMA FASE:** prodromica raccolta dati: archivio, bibliografici, survey, studio dei materiali ecc. Comprensivi di spese - **€ 3.000,00.**

- **SECONDA FASE:** compilazione template GIS schede di progetto e di sito, redazione cartografia georeferenziata, carte di potenziale, carte di rischio e redazione documento di invio - **€ 2.000,00.**

DATO ATTO, altresì, che l'operatore economico ha proposto un ribasso proposto pari al 10% sul preventivo di spesa presentato, per un ammontare del corrispettivo pari a € **4.500,00**, al netto di quanto dovuto per la Cassa previdenziale (EPAP) e IVA se dovuta;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico di ciascuna opera;

CONSIDERATO che la forma del contratto viene individuata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, stabilendo che il presente atto venga trasmesso all'operatore economico unitamente allo schema di lettera commerciale per affidamento del servizio per la relativa sottoscrizione a perfezionamento dell'affidamento e in sostituzione della stipula del contratto così come indicato all'art. 18, comma 1 del Codice (mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere);

DATO ATTO che, la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;

DATO ATTO che, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, non è richiesta in quanto si ritiene che la tipologia e l'entità, anche in termini economici, del lavoro affidato, unite al ridotto termine temporale previsto per la sua esecuzione, nonché la previsione del pagamento in unica soluzione a conclusione dell'intera prestazione con assenza di anticipazioni e/o pagamenti intermedi, siano elementi sufficienti a limitare l'esposizione della stazione appaltante ai rischi derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione;

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza n° 2020/07/6260892 rilasciata dalla compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. per un massimale di importo € 600.000,00;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'affidamento dell'intero lotto in oggetto sono quelle quantificate nel seguente prospetto economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese	**5.000,00 €**
Riduzione, offerta dall'operatore economico, pari al 10%	-500,00 €
Valore economico dell'appalto al netto del ribasso	**4.500,00 €**
Contributo Cassa (4%)	180,00 €
Imponibile	4.680,00 €
IVA (22%) - se dovuta	1.029,60 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	**5.709,60 €**

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione

delle previsioni dell'OS n° 50/2023 sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n° 189/2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il D. Lgs. n° 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il DPR n° 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione";*

VISTA la legge "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione di cui all'art. 6bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte che si intendono qui integralmente richiamate:

1. **di affidare** l'incarico relativo al servizio di valutazione preventiva dell'interesse archeologico in fase progettuale in relazione agli interventi di rifacimento delle reti dei sottoservizi nelle frazioni Poggio Cancelli e Mascioni, nel Comune di Campotosto, alla professionista **Dott.ssa Iolanda Piersanti**, P. IVA: **01638670677**, con sede a Canzano (TE) – Fraz. Valle Canzano n. 1, per un importo complessivo pari a € 5.709,60 (compressivo di Cassa e IVA);
2. **di dare atto** che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per le motivazioni espresse in premessa;
3. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto trovano copertura nell'O.S. 50/2023 e sono quelle quantificate nei rispettivi quadri economici degli interventi;
4. **di dare atto** che il professionista incaricato risulta iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n° 189/2016 e che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto in deroga, ex art. 6 dell'O.S. n° 50/2023 senza previa consultazione di più operatori economici;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, è possibile procedere alla stipula del contratto non trovando applicazione nel caso di specie i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice, trattandosi di contratto sotto la soglia comunitaria;
6. **di approvare** la documentazione allegata alla lettera commerciale per affidamento del servizio, che si compone dei sottoelencati documenti già accettati dall'operatore economico in sede di formulazione dell'offerta:
   - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
   - modello formulazione offerta;
   - modello comunicazione conto corrente tracciabilità flussi finanziari;
   - modello dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti.
7. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n°36/2023, in quanto il professionista in argomento non è mai stato affidatario di contratti pubblici per servizi di

ingegneria e di architettura conferiti dall'Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;

- **di dare atto** che il RUP è il dott. Piergiorgio Tittarelli per il quale, giusta dichiarazione, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art° 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- i C.U.P. e i CIG assegnati a ciascuna opera sono i seguenti:
  - Mascioni CUP: B43F21001180001 – CIG: B68FA795D9;
  - Poggio Cancelli CUP: B43F21001160001 - CIG: B68FB4B326;

8. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica
dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO TITTARELLI
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 30/04/2025 11:10:30